



Istituzione dell'Edizione Nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 1° dicembre 1997, n. 420, e successive modificazioni, recante “*Istituzione della Consulta dei Comitati Nazionali e delle Edizioni Nazionali*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Codice in materia di protezione di dati personali*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 luglio 2021, n. 250, recante “*Nomina dei componenti della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali*”, con il quale sono stati nominati i componenti della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, per un triennio a decorrere dalla data del medesimo decreto;



VISTO il decreto ministeriale 27 giugno 2023, n. 229, recante “*Integrazione della Consulta dei Comitati nazionali ed Edizioni nazionali*”;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2023, n. 368, recante “*Ripartizione dei fondi assegnati ai Comitati nazionali e alle Edizioni nazionali per l’anno finanziario 2023*”, registrato alla Corte dei Conti in data 1° dicembre 2023 con il numero 2926, che prevede un contributo di euro 45.000,00 per l’istituzione dell’Edizione Nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz;

VISTA la Circolare della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali n. 5 del 10 febbraio 2023, recante “*Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed Edizioni nazionali. Istituzione e rifinanziamento*”;

DECRETA

Art. 1

1. È istituita l’Edizione Nazionale delle opere di Vincenzo Arangio-Ruiz.

Art. 2

1. La Commissione scientifica preposta all’Edizione Nazionale è composta da:

- Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale;
- Cosimo Cascione, professore ordinario e direttore del Centro interdipartimentale Vincenzo Arangio-Ruiz presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II;
- Andrea Di Porto, professore emerito presso la Sapienza - Università di Roma;
- Francesco Fasolino, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno;
- Francesco Maria Lucrezi, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Salerno.

Art. 3

1. La Commissione scientifica preposta all’Edizione Nazionale elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario tesoriere.
2. La Commissione scientifica può cooptare studiosi ed eleggere una o più sottocommissioni scientifiche per la predisposizione e l’attuazione del piano editoriale; può, altresì, avvalersi della collaborazione di rappresentanti di altri Ministeri, delle Regioni, di enti locali e culturali per l’adozione delle varie iniziative.
3. Per i membri della Commissione scientifica non è prevista l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati.

Art. 4

1. L’Edizione Nazionale può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.



2. L'Edizione Nazionale presenta alla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero il bilancio consuntivo semestrale delle spese e, entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, il bilancio consuntivo finale corredata da una relazione sull'attività svolta.

Il presente decreto è inviato al competente organo di controllo.

Roma, 27 febbraio 2024

IL MINISTRO